

Comune di SAN MAURO FORTE (MT)



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nelle Camere di consiglio del 12 e 19 dicembre 2018

composta dai magistrati:

dr. Rosario Scalia	Presidente, Relatore
dr.ssa Vanessa Pinto	Primo Referendario
dr. Luigi Gianfranceschi	Consigliere

**VISTO** l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

**VISTO** il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

**VISTO** l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

**VISTA** la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n.5;

**VISTA** la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

**VISTA** la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di SAN MAURO FORTE (MT) acquisita da questo Ufficio, al numero di protocollo 1227/2018;

**VISTE** le Ordinanze n. 22/2018 dell'11 dicembre e n. 23/2018 del 19 dicembre 2018 con le quali il Presidente ha convocato questa Sezione di controllo per discutere e deliberare sul quesito sottoposto all'esame, indicando se stesso come relatore;

udito il Relatore

**Considerato in**

**FATTO**

Nell'odierna istanza di parere il Comune di San Mauro Forte ha chiesto di sapere

1. se al Segretario reggente di un Comune possa essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'uso del mezzo proprio per i tragitti dal Comune qualificato capofila della Segreteria Convenzionata di cui sia titolare e il Comune dove sia stato incaricato, appunto, di svolgere i compiti connessi con la specifica professionalità posseduta;
2. quali siano i criteri da utilizzare ai fini della quantificazione del rimborso delle spese di viaggio.

Ai quesiti posti il richiedente ha premesso la sussistenza di una serie di circostanze (*rectius*, di situazioni) che inciderebbero di fatto sul grado di funzionalità della resa del servizio da svolgere (in particolare, ci si è soffermati ad evidenziare la mancanza di collegamenti che siano attuati da mezzi pubblici tra il Comune capo-fila e il Comune interessato).

La richiesta risulta, comunque, corredata dal riferimento che si è inteso effettuare agli orientamenti giurisprudenziali della Corte dei conti nella materia "*de qua*".

**Valutato in**

**DIRITTO**

**In via preliminare, sull'ammissibilità**

1.1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, oltre ad ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, pareri in materia di contabilità pubblica.

A termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane. La previsione dell'inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del Legislatore di creare a regime un sistema capace di razionalizzare le richieste provenienti dai predetti enti, ma senza impedire, però, agli stessi di avanzare direttamente dette istanze.

Nell'esercizio della funzione consultiva l'Organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all'art. 123 della Costituzione, non può esimersi dal considerare i requisiti di legittimazione dei soggetti che promuovono detta funzione e le condizioni oggettive per l'attivazione della stessa.

Ai sensi del sopra citato disposto normativo (cfr. art. 7, comma 8, legge 131/2003) l'esercizio di tale attività consultiva è sottoposto a due condizioni preliminari, la prima di natura soggettiva (requisiti soggettivi) e la seconda di natura oggettiva (requisiti oggettivi).

### **Requisito soggettivo**

**1.2.** Sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possono essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli Enti Locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Presidente del Consiglio regionale, provinciale, comunale), come precisato - tra l'altro - nel citato documento approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004.

Nel caso in esame, considerato che la Regione Basilicata non ha ancora istituito il Consiglio delle Autonomie Locali, la richiesta di parere - provenendo dal Sindaco del Comune di San Mauro Forte - si palesa comunque ammissibile sotto il profilo soggettivo.

### **Requisiti oggettivi**

**1.3.** Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva della Corte dei conti è circoscritta alla "*materia di contabilità pubblica*".

La perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "*materia di contabilità pubblica*" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei conti (cfr., tra le altre, la deliberazione della Sezione Autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione Autonomie n. 3/2014).

Dovendosi tener conto dei richiamati approdi ermeneutici, la "*materia della contabilità pubblica*" non va intesa come semplice tenuta delle scritture contabili e/o come normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa "*(..) con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale della autonomie locali*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

Pertanto, rientrano nel perimetro di tale materia "*la normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i relativi interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli*" (cfr. deliberazione della Sezione Autonomie n. 5/2006).

In una visione, che si deve configurare come dinamica della materia, in quanto

avente ad oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *“quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”* (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/2010). E ciò anche se tali materie risultino, *“prima facie”*, estranee nel loro nucleo originario alla *“materia della contabilità pubblica”*.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell’Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *“non si rinviengono quei caratteri –se non di esclusività– di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore”* (cfr. Sezione Autonomie delibera n.3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa.

L’ausilio consultivo, inoltre, non può costituire un’interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali di questa Corte ovvero di altri organi giurisdizionali e deve essere preventivo rispetto all’esecuzione da parte dell’Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l’esercizio *ex post* della funzione consultiva.

**1.4.** Il quesito in esame, avendo per oggetto l’interpretazione – in chiave astratta e generale - dei vincoli normativi e finanziari vigenti in tema di gestione della spesa del personale – sia pure con riguardo alla figura professionale del Segretario comunale – rientra nella materia della contabilità pubblica, come sopra dinamicamente intesa, anche in considerazione degli orientamenti espressi dalla Magistratura contabile (delib. n. 9/CONTR/11 delle Sezioni Riunite in sede di controllo; delib. n. 294/2017/PAR del 25.10.2017, resa dalla Sez. reg. contr. Lombardia).

**1.5.** Pertanto la presente richiesta di parere, risultando ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, può essere esaminata nel merito.

#### **NEL MERITO**

**2.** In via preliminare, si precisa che il parere sarà reso – in chiave generale ed astratta – sulla base e nei limiti delle informazioni rese dall’Ente ed avrà per oggetto esclusivamente

i profili giuscontabili sottesi alla fattispecie, non potendosi estendere, e non estendendosi, alla valutazione “nel merito” delle scelte gestorie effettuate dall’Ente in connessione alla materia sottoposta all’esame.

Fermo quanto sopra, entrando nel merito del quesito, la Sezione non può non rilevarne la specificità dell’oggetto, richiedendosi di operare su un’area decisionale che ha bisogno di essere normativizzata con e dagli strumenti di cui disporre il Comune (regolamento; deliberazione giunta; direttiva).

Viene chiesto, infatti, con quali modalità possa il Segretario comunale, principalmente in servizio presso il Comune capofila, raggiungere la sede aggiuntiva del Comune che lo abbia incaricato di assicurare funzioni che non sono delegabili, nel vigente ordinamento, ad altre figure professionali.

Alla luce di quanto sopra, considerata la soluzione avanzata (ricorso al mezzo proprio, previa autorizzazione), si esprimono dubbi sulla possibilità che si possano indicare da parte di questa Magistratura i criteri che dovrebbero presidiare il rimborso delle spese che il funzionario in questione è chiamato a sopportare (onere). Infatti, se a tale richiesta si fornisse la risposta richiesta si verrebbe a coinvolgere la funzione consultiva in un territorio di analisi decisionale che la farebbe considerare, *ictu oculi*, una scelta dalla forte caratterizzazione gestionale con conseguente interferenza sulla sfera di autonomia amministrativa di cui gli Organi decisori del Comune godono.

3. Il rimborso delle “spese di viaggio” a favore dei dipendenti pubblici (e tale è da considerare il Segretario comunale) è stato introdotto nel nostro Ordinamento nell’ambito della legislazione, avente carattere di assoluta generalità, riguardante l’istituto della c.d. “missione” risultando ancorato il ricorso ad essa, da un lato, alla disciplina della “sede di servizio” e, dall’altro, all’obbligo che al dipendente pubblico risultava imposto, di risiedervi, cioè, a norma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

3.1 Il vigente quadro normativo che regola il trattamento economico di missione dei dipendenti pubblici si fonda sulla legge 29 giugno 1951, n. 489, sulla legge 15 aprile 1961, n. 291, sulla legge 18 dicembre 1973, n. 1973, n. 836, sulla legge 26 luglio 1978, n. 417.

La citata normativa prevedeva una disciplina organica caratterizzata da diversi istituti volti a rimborsare forfettariamente, mediante indennità, le spese di vitto e di alloggio e quelle per l’uso del mezzo proprio, sostenute dal dipendente in trasferta, ovvero in alternativa, a rimborsare le spese di albergo e le spese effettivamente sostenute per il viaggio su mezzi di trasporto di linea, riducendo la relativa indennità giornaliera del 30% o del 50%.

Il citato quadro, nel corso degli anni ha subito una progressiva evoluzione, da ultimo con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Infatti, con la soppressione di alcuni istituti riconosciuti dalla previgente normativa, è stato introdotto un sistema di trattamento economico di missione che si dimostra molto più versatile e rivolto, più che altro, alle mutate esigenze delle Pubbliche amministrazioni, la cui *ratio* è il contenimento della spesa per le missioni; contenimento della spesa che il Legislatore aveva ritenuto di dover introdurre nell'ordinamento nazionale già da tempo con la legge n. 266/2005 (art. 1, c. 214 e 216).

3.2 La disciplina riguardante le missioni ritrova ben fissati, quindi, nella legislazione statale i principi e i criteri cui le diverse istituzioni sono tenute a conformare le loro scelte decisionali in sede di autodeterminazione quale risulta prevista dall'art. 26 della legge 18 dicembre 1973, n. 836<sup>1</sup>.

Ne consegue una sostanziale autolimitazione da parte della Sezione, in assenza di tale regolamentazione di fonte consiliare, a fornire il parere richiesto, ma non si può fare a meno, per obbligo istituzionale, di segnalare, alla luce della recente legislazione posta a contenimento della spesa (v. par. 3.1), gli scostamenti dalla disciplina in questione; scostamenti che sono sicuramente forieri di determinare incrementi di spesa non giustificati e di ridurre il livello di certezza delle previsioni annuali di bilancio.

L'adozione di misure di contenimento della spesa pubblica si è avuta, in linea generale, con le disposizioni introdotte dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 1358, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" e, da ultimo, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità).

Da ciò consegue come tutte le istituzioni pubbliche, nonché gli organismi da esse

---

<sup>1</sup> L'art. 26 cit. dispone: «2. Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria parificabili.

3. I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati, conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece, missioni in qualità di amministratori o di sindaci o revisori di detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma successivo.

4. Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di cui al secondo comma del presente articolo è attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di dirigente generale».

vigilati (comprese le Fondazioni di partecipazione), siano tenuti ad adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché, nel predisporre i bilanci di previsione, si proceda ad un'impostazione previsionale improntata al rigore finanziario e secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per le spese diverse (e tali sono quelle all'esame) da quelle obbligatorie ed inderogabili.

**3.3** Per i fini che qui interessano il Collegio non può fare a meno di richiamare le indicazioni contenute, in ordine alla disciplina delle missioni, nella deliberazione della Corte dei conti a Sezioni Riunite n. 21/CONTR/2011<sup>2</sup> che ha confermato l'orientamento espresso nella precedente deliberazione n. 8/CONTR/11.

A tal riguardo, con riferimento alla problematica del rimborso spese di viaggio dei Segretari comunali titolari di sedi convenzionate, tale delibera ha chiarito che l'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie.

Se è vero che l'art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha ritenuto di dover limitare le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede, il rimborso previsto dall'art. 45 comma 2 del CCNL ha, invece, inteso sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni.

In definitiva, l'art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court.

Si è, quindi, ritenuto accettabile la tesi secondo cui le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata.

Siffatto orientamento risulta essere stato condiviso dal Ministero dell'Economia e

---

<sup>2</sup> La Corte dei conti ha ritenuto possibile "il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tener conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto".

delle Finanze; il M.E.F. (nota prot. nr. 54055 del 21.4.2011), nel richiamare il suddetto parere delle Sezioni Riunite, ha chiarito che l'uso del mezzo proprio, da parte di un segretario titolare di una segreteria convenzionata, non rappresenta *«un'esigenza estemporanea ed episodica, quanto piuttosto una modalità operativa e organizzativa connaturata alle caratteristiche proprie dell'istituto in esame»*.

Inoltre, si è osservato come *«l'esigenza di assicurare la necessaria flessibilità al Segretario comunale per suddividere la sua prestazione professionale tra più enti appare legata alla possibilità di continuare a utilizzare il mezzo proprio»*. Infine, si è concluso nel senso che *«le caratteristiche proprie dell'attività del Segretario, legata ai tempi e alle esigenze della "politica" (si pensi alla partecipazione a giunte e consigli comunali che si svolgono in orari anche notturni) rendono la stessa difficilmente conciliabile con l'uso dei mezzi pubblici o di auto di proprietà di enti»*.

In ordine alla ragionevolezza di tali considerazioni, il Collegio non può che confermarne la validità, restando, tuttavia, necessario fissare una disciplina in un provvedimento che assuma le connotazioni di un atto regolamentare, che può tenere conto delle indicazioni contenute nella legge 26 luglio 1978, n. 417.

Infatti, quest'ultimo viene ad assumere la connotazione della generalità e dell'astrattezza. D'altra parte, per i riflessi che le regole poste in tale atto hanno sul bilancio dell'Ente, l'autorizzazione da richiedere di volta in volta o, anche, *una tantum* (mensile; trimestrale; semestrale), all'uso del mezzo proprio, consente al Sindaco dell'Ente di effettuare scelte più ponderate in quanto basate su elementi di fatto via via sempre più verificabili (ad es., assenza di linee di trasporto pubblico locale).

3.4 Il Collegio, comunque, richiama l'attenzione sul fatto che con la delibera n. 294/2017/PAR del 25 ottobre 2017, altra Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti (Lombardia) si è espressa con riferimento alla problematica del rimborso spese di viaggio di Segretario reggente di sede convenzionata.

A tal riguardo, si è chiarito come nell'espletamento della "reggenza", sotto un profilo funzionale, la posizione del "reggente" deve essere necessariamente equiparata a quella del "titolare" ogni qual volta tale equiparazione risulti funzionale al corretto espletamento dell'attività dell'ufficio a cui il reggente viene preposto. In altre parole, sotto il profilo della gestione, vi è piena equiparazione funzionale fra "reggente chiamato a garantire la continuità dell'azione amministrativa, e "titolare", la cui posizione si differenzia da quella del primo solo sotto il profilo genetico della modalità di preposizione.

Accertata, quindi, la perdurante ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra comune capofila e comune convenzionato, si è fatto rilevare che la stessa ragione (cioè che si mira a sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le proprie funzioni) va ravvisata



anche con riferimento al rimborso delle spese sostenute dal segretario "reggente" di sede di segreteria convenzionata, sussistendone le condizioni.

In tale contesto, il ricorso all'uso del mezzo proprio deve essere sempre autorizzato; con tale autorizzazione, che va motivata, il Sindaco ne attesta, sia pure indirettamente, la necessità.

Infatti, risponde ad un principio di buon andamento che, per tale via, il Segretario "reggente" si ritrovi libero da qualsiasi condizionamento esterno che, spesso, viene a intaccare la sfera individuale e il suo diritto ad avere assicurato un adeguato livello (standard) di benessere organizzativo (rapporto tempo lavorato / tempo dedicato al percorso ufficio-abitazione).

Il Collegio condivide la *ratio* che si è evidenziata, anche perché la c.d. "indennità di missione" è da considerare volta a compensare la maggiore onerosità della prestazione dovuta al datore di lavoro (*ex multis*, cfr. C.d.S., sez. V, 21 ottobre 1997, n. 1165; C.d.S., sez. IV, 29 settembre 2003, n. 5542); *ratio* che si esprime, comunque, per la figura professionale del Segretario comunale nella lettura che si deve dare alle disposizioni contenute nell'art. 10, c. 3 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

#### 4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la corresponsione del rimborso delle spese affrontate dal Segretario comunale, che sarà debitamente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio, soggiunge al principio posto dal Legislatore nazionale secondo cui il lavoratore pubblico, nello svolgimento delle sue funzioni, deve essere posto nelle condizioni ottimali dal proprio datore di lavoro, per svolgere al meglio le sue prestazioni professionali (art. 14, c. 1 e 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Fermo quanto sopra, spetta in via esclusiva al Comune di SAN MAURO FORTE, sulla base dei principi espressi dalla giurisprudenza, oltre che da questo stesso parere, valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire, nel caso di specie, al migliore esercizio possibile del proprio potere di autodeterminazione in riferimento alla fattispecie in esame, il tutto sempre nel rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione nazionale collettiva del settore.

#### P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata rende nelle sopra esposte considerazioni il proprio parere in relazione alle richieste formulate dal Sindaco del Comune di SAN MAURO FORTE (MT) con la nota in epigrafe citata.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all'Amministrazione richiedente.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2018

IL PRESIDENTE e RELATORE  
F.to Dott. Rosario SCALIA

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2019

IL FUNZIONARIO  
PREPOSTO AI SERVIZI DI SUPPORTO  
F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO